ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 9 settembre 2004 *

ata da
orrente
odelli)
venuto,
ИI:

ORDINANZA 9, 9, 2004 - CAUSA T-14/04

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 4 novembre 2003 (procedimento R 18/2003-2), relativa ad una domanda di registrazione del marchio denominativo VERAMONTE come marchio comunitario,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto	dalla	sig.ra	P.	Lindh,	presidente,	dai	sigg.	R.	García-Valdecasas	e	J.D.
Cooke, giu	ıdici,										

cancelliere: sig. H. Jung

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 14 gennaio 2004, la ricorrente ha proposto un ricorso contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 4 novembre 2003 (procedimento R 18/2003-2).

ALTO DE CASABLANCA / UAMI — BODEGAS CHIVITE (VERAMONTE)

2	Il ricorso precisa che la ricorrente è rappresentata dal sig. Pluckrose, un agente in
	materia di brevetti del Chartered Institute of Patent Agents (ordine degli agenti in
	materia di brevetti del Regno Unito). Il sig. Pluckrose afferma di essere un
	«registered trade mark attorney» (consulente in materia di marchi), un «european
	patent attorney» (consulente in materia di brevetti europei) e un «european trade
	mark attorney» (consulente in materia di marchi europei). Il ricorso è sottoscritto
	dal sig. Pluckrose.

3	Il 13 mai 2004 il Tribunale, nell'ambito delle misure di organizzazione del
	procedimento di cui all'art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato l'UAMI
	a presentare osservazioni limitatamente alla ricevibilità del ricorso, alla luce del fatto
	che il sig. Pluckrose non è un avvocato. Il 7 luglio 2004 l'UAMI ha ottemperato a
	tale richiesta.

In diritto

- Ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente infondato, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.
- Nella fattispecie, il Tribunale reputa di possedere sufficienti informazioni sulla scorta dei documenti del fascicolo e decide, in applicazione della detta disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
- Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell'art. 53 del medesimo Statuto, le parti non privilegiate devono essere rappresentate da un avvocato dinanzi alle giurisdizioni comunitarie. Ai sensi dell'art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte, «[s]olo

un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere una parte dinanzi alla Corte». Per garantire l'osservanza dell'art. 19 dello Statuto, l'art. 44, n. 3, del regolamento di procedura prevede che «[l]'avvocato che assiste o rappresenta una parte deve depositare in cancelleria un certificato da cui risulti che egli è abilitato a patrocinare dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'Accordo SEE».

Nella fattispecie, la ricorrente ammette che il sig. Pluckrose non è né solicitor né barrister. Tuttavia, essa rileva che egli può rappresentare clienti presso talune giurisdizioni del Regno Unito nell'ambito di ricorsi aventi ad oggetto la proprietà intellettuale. La ricorrente ne deduce che il sig. Pluckrose può rappresentarla nell'ambito del presente ricorso.

L'UAMI afferma che il presente ricorso solleva una questione di principio relativa alla rappresentanza delle parti dinanzi alle giurisdizioni comunitarie. A suo parere, il sig. Pluckrose non è autorizzato a rappresentare la ricorrente dinanzi a queste ultime. Infatti, benché sia abilitato a rappresentare clienti dinanzi a talune giurisdizioni del Regno Unito, egli non sarebbe un avvocato ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Corte.

Il Tribunale sostiene che dall'art. 19 dello Statuto della Corte emerge chiaramente che solo un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro o di un altro Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo può rappresentare o assistere le parti che non siano gli Stati e le istituzioni di cui al primo e al secondo comma dello stesso articolo (ordinanza del Tribunale 24 febbraio 2000, causa T-37/98, FTA e a./ Consiglio, Racc. pag. II-373, punto 20). Tale requisito rappresenta una norma di forma sostanziale, la cui inosservanza comporta l'irricevibilità del ricorso.

	ALTO DE CASABLANCA / UAMI — BODEGAS CHIVITE (VERAMONTE)
10	Il requisito in esame trova la sua ragion d'essere nella concezione della funzione dell'avvocato come collaboratore dell'amministrazione della giustizia, chiamato a fornire, in piena indipendenza e nell'interesse superiore della giustizia, l'assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Questa tutela ha come contropartita la disciplina professionale, imposta e controllata nell'interesse generale dalle istituzioni a ciò autorizzate. Una siffatta concezione risponde alle tradizioni giuridiche comuni degli Stati membri e si riscontra anche nell'ordinamento giuridico comunitario (v., per analogia, sentenza della Corte 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/ Commissione, Racc. pag. 1575, punto 24).
11	È giocoforza rilevare che gli agenti in materia di brevetti e di marchi non sono necessariamente avvocati. Benché il sig. Pluckrose sia legittimato a rappresentare coloro che sono parti in taluni ricorsi dinanzi alle giurisdizioni del Regno Unito, rimane il fatto che egli non è avvocato. Poiché emerge chiaramente dall'art. 19 dello Statuto della Corte che le parti non privilegiate devono essere rappresentate da un avvocato dinanzi alle giurisdizioni comunitarie (v. precedente punto 6), si deve concludere che il sig. Pluckrose non è abilitato a rappresentare la ricorrente dinanzi al Tribunale.
12	Oltretutto, le eventuali eccezioni a tale requisito sono espressamente previste dallo Statuto. Così, ai sensi dell'art. 19, settimo comma, dello Statuto della Corte, i professori cittadini degli Stati membri la cui legislazione riconosce loro il diritto di patrocinare godono davanti alla Corte dei diritti riconosciuti agli avvocati dall'articolo citato. Il sig. Pluckrose non ha in alcun modo dimostrato di poter beneficiare di tale eccezione.
13	Risulta da quanto sopra che il presente ricorso è manifestamente irricevibile.

Sulle spese

	Sune spese
14	Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'UAMI non ha chiesto la condanna alle spese, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
	Per questi motivi,
	IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
	così provvede:
	1) Il ricorso è manifestamente irricevibile.
	2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
	Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2004.
	Il cancelliere Il presidente
	H. Jung P. Lindle